

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 13 DEL 10/01/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN PEDIATRIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA DALL'1/01/2025 AL 31/12/2025.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 2362/24

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 6 “Euganea”, con nota prot. n. 125337 del 09/12/2024 agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di rinnovare la convenzione per attività di consulenza nella branca di pediatria, in scadenza al 31/12/2024, al fine di scongiurare l’interruzione di pubblico servizio, attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.C. di Pediatria per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica.

L’U.L.SS. n. 8 verificava la propria disponibilità a fornire la collaborazione richiesta per un numero massimo di 2/3 accessi mensili di durata non superiore a 12 ore ciascuno, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Direzione Sanitaria nonché del Direttore di U.O.C. di Pediatria di Vicenza.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 304 del 02/03/2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 per le attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 6 “Euganea” corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva degli oneri di legge.

L’Azienda U.L.SS. n. 6 “Euganea” è tenuta altresì al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € 0,16/km così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e del pedaggio autostradale.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la convenzione per attività di consulenza in Pediatria tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 6 “Euganea”, con decorrenza dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di consulenza in Pediatria tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 6 “Euganea”, con decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari ad € 45.000,00 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2025 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 “*consulenze sanitarie verso ASL*”;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per la dr.ssa Emanuela Zilli - dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN PEDIATRIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia
Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Euganea", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 6, con
sede legale in Padova, Via Enrico degli Scrovegni, 14 - codice fiscale e partita IVA
n. 00349050286, in persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di
Ospedale dott.ssa Mariagrazia Facin, (nata a Udine il 4/09/1962 Cod. Fisc. FCN
MGR 62P44 L483R) giusta delega del Direttore Generale conferita con
deliberazione n. 969 del 30.12.2021

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 6, con prot. 125337 del 9/12/2024 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la
necessità di rinnovare la convenzione per attività di consulenza in pediatria, in
scadenza al 31/12/2024, al fine di assicurare l'esecuzione dell'attività pediatrica e
scongiurare l'interruzione di pubblico servizio nelle UU.OO.CC. dei Presidi
Ospedalieri di Cittadella e Schiavonia, richiedendo la collaborazione di personale
medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di
Pediatria per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali e per far fronte
alla carenza di dotazione organica;

- l'U.L.SS. n. 8 verificava la disponibilità a fornire la collaborazione richiesta,
acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Sanitaria e del Direttore di U.O.C. di

	Pediatria di Vicenza;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.91 c. 2.	
	lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di	
	consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette	
	attività a favore dell'U.L.SS. n. 6, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 6 attività di consulenza in Pediatria per	
	l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Pediatria di	
	Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno con una media di n. massimo 2/3 accessi	
	mensili complessivi sulle sedi dei PP.OO. dell'U.L.SS. n. 6 di Cittadella e	
	Schiavonia, di durata non superiore alle 12 ore ciascuno, escluso il tempo necessario	
	per la trasferta.	
	La natura degli accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in	

volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di U.O.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convezione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 6 viene organizzata dai Direttori di U.O.C. di Pediatria, d'intesa con le rispettive Direzioni Mediche Ospedaliere, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale svolta dai consulenti presso l'U.L.SS. 8 e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14 L. 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge Europea orario di lavoro).

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 6 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 6 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 6 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 6, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a

trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente all'ordine elettronico NSO, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di competenza all'indirizzo mail: sandra.boz@aulss8.veneto.it.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 6 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 6, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 6 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 6 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 6 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 6 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 6 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 6 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 6, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 6 al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 6, gli

	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025 e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa comunicazione alla Regione Veneto a	
	cura dell'U.L.SS. n. 6.	
	Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente	
	convenzione, prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi con	
	posta elettronica certificata.	
	Le Parti si riservano infine la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente	
	accordo con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi con posta elettronica	
	certificata, allo scopo di garantire all'U.L.SS. n. 8 l'assistenza sanitaria necessaria in	
	caso di evoluzione del flusso epidemiologico.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	

sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 6, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 6, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione PD-1 N. 2045/95/2T del 1.1.1995;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co. 2 bis della L. 241/1990

e s.m.i..

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l’Azienda

per l’Azienda

U.L.SS. n. 6 “Euganea”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE DELLA

IL DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI _____

OSPEDALE

(Patrizia Simionato)

(Mariagrazia Facin)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’art. 7 “*Aspetti assicurativi e di sicurezza*”.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l’Azienda

per l’Azienda

U.L.SS. n. 6 “Euganea”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE DELLA

IL DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI _____

OSPEDALE

(Patrizia Simionato)

(Mariagrazia Facin)

